



Direzione Regionale della Sicilia

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria

Palermo, 07/04/2014

**RACCOMANDATA AR**

BARONE

|               |
|---------------|
| CO<br>BOLO.   |
| 07. APR. 2014 |
| PROT. N° 2467 |

CO.IN.R.E.S. CONSORZIO  
INTERCOMUNALE RIFIUTI  
ENERGIA SERVIZI  
PIAZZA CADUTI IN GUERRA 7  
90030 BOLOGNETTA (PA)

Prot. n. 920-23974/2014

**OGGETTO:** *Interpello 920-18/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*  
**CO.IN.R.E.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA  
SERVIZI**  
*Codice Fiscale 03916050820 Partita IVA 03916050820*  
*Istanza presentata il 15/01/2014*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 8 comma 35 della L n. 67 del 1988 , è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Coinres è un consorzio intercomunale in liquidazione volontaria dal 5 luglio 2011 avente ad oggetto la gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010. La regione ha provveduto a nominare due Commissari Straordinari che agiscono in nome e per conto dei Comuni inadempienti avvalendosi della struttura organizzativa dei mezzi e delle attrezzature del Coinres. Con l'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2010 si attua un passaggio da un Ente ad un altro e ai sensi del decreto assessoriale n. 1647 del 27.9.2013 vengono interrotte le attività dell'ATO e nominati i Commissari che gestiscono il servizio avvalendosi, ai sensi dell'art. 3 di tale decreto, della

"struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle strutture, delle attrezzature ..."

Fino al 30.9.2013 il consorzio prestava un servizio ai singoli comuni in forza di un contratto di servizio, mentre dall' 1.10.2013 si limita a mettere a disposizione dei Commissari straordinari sia la struttura, sia i mezzi, sia le attrezzature sia il personale. Secondo l'interpellante, mentre l'uso dei mezzi è soggetto ad Iva, per quanto riguarda il personale nutre dubbi sulla debenza dell'Iva, anche se, sino ad oggi, ha continuato ad applicare l'Iva in forza della risoluzione 346 del 2002.

L'istante ritiene, invece, che nella fattispecie prospettata debba applicarsi il disposto dell'art. 8 comma 35 della l. n. 67 del 1988 e, pertanto il "prestito del personale" non debba essere soggetto ad Iva.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Secondo l'istante il "distacco" del personale non è soggetto ad Iva ai sensi dell'art. 8 comma 35 della legge 67 del 1988, mentre il "trasferimento" dei mezzi, delle attrezzature e delle spese generali di struttura, compreso il costo del personale amministrativo, va assoggettato ad Iva.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La fattispecie rappresentata verte, sostanzialmente, sul trattamento Iva del c.d. prestito di personale, ed in particolare sull'art. 8 comma 35 della legge 67 del 1988, anche se occorre rilevare la poca chiarezza della fattispecie rappresentata.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

**L'art. 8, comma 35, della l. n. 67 del 1988** prevede che *"non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a*

*fronte dei quali e' versato solo il rimborso del relativo costo".*

Come chiarito dalla risoluzione 346 del 2002, richiamata, peraltro, da codesto Consorzio, la norma citata si applica solo se lo schema negoziale utilizzato per la fornitura della manodopera e' il prestito o il distacco del personale.

E' necessario, poi, che venga rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali).

Se, al contrario, le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l'intero importo e' imponibile ai fini Iva (cfr. risoluzione 5 luglio 1973, n. 502712, risoluzione 19 febbraio 1974, n. 500160, risoluzione 20 marzo 1981, n. 411847). In senso conforme si sono anche espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011 la quale ha fissato il principio secondo il quale la norma in argomento deve essere intesa nel senso che il distacco del personale è irrilevante ai fini dell'Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.

Inoltre, e' necessario che il personale utilizzato sia legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa fornitrice (risoluzione 5 giugno 1995, n. 152/E).

L'attività lavorativa del dipendente, poi, deve essere organizzata da chi riceve la prestazione, nell'ambito della propria struttura, con vincolo di subordinazione e sotto la direzione" e il potere gerarchico e disciplinare esercitati dalla società che fruisce del prestito" (risoluzione 262 del 2002).

Nel caso in specie sembra che non vi sia un mero distacco di personale ma una fattispecie complessa e unitaria avente ad oggetto il trasferimento di beni e persone.

Ed invero, in interpello è espressamente rappresentato che codesto Consorzio "mette a disposizione" dei commissari Straordinari, che agiscono in nome e per conto dei Comuni, sia la struttura che i mezzi, le attrezzature e il personale amministrativo, specificando che "siamo in presenza di un trasferimento complessivo di risorse umane e materiali".

Secondo codesto Consorzio tale complessiva operazione dovrebbe essere scissa, nel senso che, mentre il "distacco" del personale addetto alla raccolta dei rifiuti non sarebbe rilevante ai fini Iva, ai sensi dell'art. 8 della legge 67 del 1988, il passaggio del personale amministrativo e dei beni materiali andrebbe assoggettato ad Iva.

Ma tale "scissione", per quanto detto sopra, con riguardo all'art. 8 della legge 67 del 1988, non è possibile, in quanto la rappresentata prestazione, per stessa ammissione di codesto Consorzio, è unica e comprende sia tutto il personale che i beni materiali.

Pertanto, tutta l'operazione andrà soggetta Iva.

Si osserva, infine, che l'asserita mancanza di onerosità del trasferimento di risorse umane, è contraddetta dall'assoggettamento ad Iva e, quindi, dall'onerosità del trasferimento dei mezzi, delle attrezzature e delle spese generali di struttura, stante che, per come sopra detto, l'operazione è unica, con la conseguenza che sembra da escludere che la fattispecie rappresentata possa essere ricondotta ad un "trasferimento di risorse tra Enti" così come, invece, ipotizzato in interpello.

Alla luce di quanto rappresentato in interpello, la soluzione prospettata non è, pertanto, condivisibile.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**Dott. Antonino Gentile**

